

SPESE MEDICHE

Mini guida



Sommario

INDICAZIONI GENERALI	1
SPESE MEDICHE GENERICHE.....	6
RIGO E2 - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO CON PATOLOGIE ESENTI	37
RIGO E3 - SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	38
RIGO E4 SPESE PER I VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ.....	41
RIGO E6 – RATEIZZAZIONE SPESE SANITARIE	54
RIGHI E8-E10 - CODICE 44 STRUMENTI COMPENSATIVI PER SOGGETTI DSA.....	55
RIGO E25 - SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ.....	57

Maggio 2022



**CAF INTERREGIONALE
DIPENDENTI Srl**

INDICAZIONI GENERALI

Le spese mediche detraibili

Le **spese sanitarie** per le quali compete la **detrazione d'imposta** nella misura **del 19%**, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente € **129,11**, sono quelle sostenute per:

- **prestazioni rese da un medico generico** (comprese quelle di medicina omeopatica);
- **acquisto di medicinali** (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica;
- **prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;**
- **prestazioni chirurgiche e ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici** (compresi i trapianti chirurgici);
- **cure termali** (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- **acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie e dispositivi medici;**
- **spese di assistenza specifica** (infermieristica e riabilitativa);
- **prestazioni rese da personale qualificato per l'assistenza** diretta alla persona, assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, educatore professionale, addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale;
- **spese per patologie esenti di familiari non a carico;**
- **spese per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e per sussidi tecnici informatici per soggetti portatori di handicap;**
- **spese per acquisto di autovetture o motoveicoli** per soggetti portatori di handicap;
- **spese per acquisto cani guida** per non vedenti.

Se le spese sopra elencate sono state sostenute **nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale** la **detrazione compete** per l'importo del **Ticket** pagato.

La detrazione compete **anche se tali spese sono state sostenute all'estero purché** opportunamente **documentate** (in italiano).

ATTENZIONE
Chiarimento 2021

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese mediche sostenute è costituita da:

- **fatture, ricevute e scontrini fiscali** (cd. parlanti).

Dal 2020 il contribuente è tenuto a presentare la **prova del pagamento eseguito con metodo tracciabile**.

Sono esenti dalla prova di pagamento tracciabile le spese per acquisto di medicinali e dispositivi medici e le spese per **prestazioni** sanitarie rese dalle **strutture pubbliche o strutture private accreditate** al Servizio sanitario nazionale.

La circolare AdE n. 7/E 2021 specifica che il contribuente ha diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti.

**Se nel documento di spesa non è indicata la convenzione SSN, occorre VERIFICARE se chi ha emesso la fattura è presente negli ELENCHI REGIONALI DELLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE (sito della Regione) ;
Allegare alla spesa la prova di iscrizione della struttura.**

In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa:

- **prescrizione del medico;**
- **certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti l'esenzione dal ticket per patologia;**
- **certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte di una commissione medica pubblica, ovvero autocertificazione, rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione.**

Spese sostenute all'estero

Le **spese mediche sostenute all'estero** seguono lo **stesso regime** previsto per quelle sostenute **in Italia** (Circolare 04/04/2008 n.34).

In questo ambito **non** risultano detraibili le **spese relative al trasferimento ed al soggiorno** all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

Traduzione

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la **traduzione**, che può essere eseguita dallo stesso **contribuente** se in **inglese, francese, tedesco e spagnolo**.

In caso diverso è necessaria una **traduzione giurata**.

Sono **esentati** dalla traduzione i contribuenti residenti in **Valle d'Aosta** per la documentazione scritta in **francese** e quelli residenti nella provincia di **Bolzano** se la documentazione è scritta in **tedesco**.

Per i contribuenti residenti in **Friuli Venezia Giulia**, se appartenenti alla **minoranza slovena**, la documentazione sanitaria redatta in **sloveno** può essere accompagnata da **traduzione non giurata**.

Nel caso di **spese per farmaci** è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le indicazioni per la detraibilità (natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, codice fiscale del soggetto).

Spese dei familiari

Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico (art. 15, comma 2, del Tuir).

Ci sono però **due casi** in cui un soggetto può portare in **detrazione** spese sanitarie sostenute **per familiari non a carico**.

Si tratta delle:

- **spese pagate da un erede** per una persona deceduta e sostenute dopo il suo decesso (Circolare 01/06/1999 n.122 risp 1.1.4);
- **spese sanitarie** sostenute **nell'interesse di familiari affetti da patologie** che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario (Circolare 20/04/2005 n.15), rigo E2 del quadro E.
Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'Irpef dovuta dal soggetto malato.

*spese sanitarie rimborsate
da CASSE DI ASSISTENZA
SANITARIA*

In caso di versamento di premi o contributi che sono detraibili o deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002. n. 54/E).

Le spese rimborsate a fronte del versamento di contributi per assistenza sanitaria (ad es. FASI, Assilt ...) versati dal sostituto d'imposta o dal lavoratore a enti e casse aventi fini esclusivamente assistenziali, vanno indicate solo per la parte effettivamente rimasta a carico (si considerano tali i contributi versati che non hanno determinato alcun beneficio in termini di detrazione di imposta o di deduzione dal reddito).

La presenza dei predetti contributi è rilevabile al **punto 441 della CU 2022**.

La **documentazione da esibire al Caf** per la detrazione dell'importo non rimborsato, è costituita da:

- **Prospetto delle spese** inviato all'Ente,
- Copia delle **spese sanitarie** sostenute
- **Prospetto di liquidazione** ricevuto dall'Ente.

E' importante controllare se è presente il **punto 442 della CU 2022** ("Contributi versati a enti o casse **che concorrono al reddito**") e l'annotazione AU; in tal caso significa che una quota di tali contributi sono stati assoggettati a tassazione e che le spese sanitarie anche se rimborsate possono essere detratte in misura proporzionale all'importo tassato (è detraibile una quota parte delle spese rimborsate eccedente la soglia di euro 3.615,20 calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza e il totale dei contributi versati.)

In questi casi particolari **allegare sempre un prospetto dei conteggi** delle somme dichiarate.

Esempio di calcolo (Circolare 7/E del 25 giugno 2021, pag. 42) :

importo dei contributi versati € 5.000,00 (= **somma dei punti 441 e 442 della CU2022**)

spese mediche sostenute € 10.000,00

spese rimborsate € 8.000,00

(*) eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000,00 – 3.615,20) = € 1.384,80 (**punto 442 della CU2022**)

*Calcolo quota spese
rimborsate detraibile*

1.384,80/5.000,00 (eccedenza / importo complessivo contributi versati = punto **442/(441+442)** della CU) =27,70 %

27,70% x 8.000, spese rimborsate = € **2.216,00** quota delle spese rimborsate riferita alla parte di contributi versati che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo

Riepilogando le spese ammesse in detrazione sono:

a) importo non rimborsato dalla cassa sanitaria € **2.000,00** (10.000,00 – 8.000,00)

b) integrazione con quota detraibile spese rimborsate € **2.216,00** (*)

Totale spese ammesse in detrazione € **4.216,00**

Assicurazioni sanitarie

Sono detraibili per il loro intero importo le spese sanitarie rimborsate da compagnie assicuratrici a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal dichiarante, non essendo detraibile il costo della polizza.

Sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o pagate direttamente dallo stesso, con o senza trattenuta in capo al dipendente (in questo caso le somme costituiscono dei fringe benefit, quindi sono reddito per il dipendente) .

Le assicurazioni di questo tipo sono rilevabili al punto 444 della CU.

Rimborsi assicurativi

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente e quindi **NON sono detraibili**, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi.

Rimborsi da società di mutuo soccorso

Non si considerano rimaste a carico dei soci delle società di mutuo soccorso le spese sanitarie rimborsate mediante l'erogazione di sussidi da parte delle predette società. Ciò in quanto i soci hanno diritto alla detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso nel limite di euro 1.300. Se però i contributi associativi versati superano questo limite, e quindi non sono detraibili, si recuperano parte delle spese sanitarie rimborsate in proporzione, come per le casse di assistenza sanitaria (vedi stesso esempio sopra)

Imposta di bollo

L'imposta di bollo di 2 euro presente sulle fatture e ricevute mediche esenti da IVA di importo superiore ad €77,47 è **DETRAIBILE** come onere accessorio **solo se** effettivamente **pagata** dal cliente/paziente ed evidenziata a parte sulla fattura (Risoluzione n.444 del 18/11/2008).

SPESE MEDICHE GENERICHE

- Prestazioni rese da un medico generico (anche medicina omeopatica)
- Prestazioni rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente alla prestazione
- Spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali

Detraibili dietro presentazione di ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.

ACQUISTO DI FARMACI

Fattura o scontrino fiscale parlante in cui devono essere specificati la **natura**, la **qualità** (codice alfanumerico) e la **quantità** del prodotto acquistato nonché il **codice fiscale** del destinatario (*Circ.21.04.2009 n.18 risp. 4*)

Per il farmaco **acquistato all'estero** si deve fornire idonea documentazione riportante gli stessi elementi richiesti dalla normativa italiana (Circ. 34 del 2008)

Scontrino farmacia
"parlante"

La fattura o lo scontrino per l'acquisto di medicinali deve riportare la **natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario** (Ris. n. 10/E 2010)

NATURA DI FARMACO : indicazione generica nello scontrino di "**medicinale**" o "**farmaco**"

La natura del prodotto può essere specificata anche attraverso sigle (ad es: FC, TK, SOP, OTC, Omeopatico) e abbreviazioni (med., F.co) o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Per le **preparazioni galeniche** (medicinali preparati in farmacia) lo scontrino o la fattura della farmacia dovrà riportare la natura di "**farmaco**", la qualità "**preparazione galenica**" e la quantità .

Per quanto riguarda la dicitura **ticket** (*abbreviato TK*), essa soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.

QUALITA' DEL FARMACO: lo scontrino, per garantire la privacy, non deve più riportare in modo specifico la denominazione del farmaco, ma deve indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC).

Non è necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Anche per i **ticket**, il contribuente non è obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

<u>FARMACI E MEDICINALI</u>	Detraibili	Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione medica o il ticket attestato nello scontrino, non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta di prescrizione (Ris 10/E/2010)
<u>MEDICINALI OMEOPATICI</u>	Detraibili	Ai sensi del D.lgs. 219/2006 tali prodotti sono considerati medicinali. (Circ. 21/E/2010 par. 4.7)
<u>PRODOTTI GALENICI</u>	Detraibili a condizione che	Siano preparati direttamente dal farmacista. Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il farmacista può redigere una fattura dove indica: - natura del prodotto "Farmaco" - qualità "preparazione galenica" - quantità "numero di confezioni"
<u>MEDICINALI FITOTERAPICI</u>	Detraibili a condizione che	Si tratti di medicinali approvati dall'Ag. italiana del farmaco e dotati di codice AIC. (Risoluzione 396/2008)

Acquisto medicinali on line

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it.

Spese non detraibili

INTEGRATORI ALIMENTARI: nemmeno se prescritti in quanto appartengono al settore alimentare (Risoluzione 256/2008)

PARAFARMACI: siano essi prodotti fitoterapici, pomate, colliri, nemmeno se prescritti in quanto non sono considerati medicinali (Risoluzione 396/2008)

LATTE ARTIFICIALE: nemmeno se prescritto dal pediatra in quanto non figura tra le specialità farmaceutiche

ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI

Sono **PROTESI** le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso e i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (*Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c*).

La protesi può essere identificata mediante la codifica utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: **PI (spesa protesica)**.

Qualora il documento di spesa riporti il codice PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Rientrano nella categoria:

- protesi dentaria;
- protesi oculistica (occhi e cornee artificiali),
- protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- occhiali da vista e lenti a contatto (escluse le spese per l'impiego di metalli preziosi nella montatura). Sono inclusi i liquidi per le lenti a contatto (*Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5*);
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.); sono incluse le spese sostenute per le batterie di alimentazione delle protesi;
- arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Per i **DISPOSITIVI MEDICI** la natura del prodotto come **dispositivo medico** può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: **AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)**.

Circolare n. 20 del 2011 - Elenco dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, non esaustivo, non si deve verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, **quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatatura CE.**

Se il documento di spesa riporta il **codice AD o PI** che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici non è necessario che sia riportata anche la marcatatura CE o la conformità alle direttive europee e la spesa è detraibile.

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

- a) per i dispositivi medici compresi nell'elenco sotto indicato è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la **marcatatura CE**;
- b) per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla **marcatatura CE**, anche la **conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE** e successive modifiche e integrazioni.

ELENCO DISPOSITIVI MEDICI DI USO COMUNE

1) Esempi di Dispositivi Medici (secondo il D.lgs 46/1997)

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2

Sono considerate dispositivi medici anche le mascherine facciali chirurgiche o Ffp2 e Ffp3 purché siano state dichiarate dispositivi medici dal Ministero della Salute e rispettino i requisiti di marcatura CE (Circ 26/E 2020 par.2.3 ques.1 e Circ.11/E ques.5.12).

Per il Ministero della Salute sono dispositivi medici solo le mascherine chirurgiche prodotte rispettando la norma tecnica **UNI EN 14683:2019**, mentre quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare le norme tecniche armonizzate **UNI EN 149:2009**.

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) (secondo il D.lgs 332/2000)

- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnosi per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

IMPORTANTE: con la Circ. 01/06/2012 n.19 l'Agenda delle Entrate ha precisato **che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE", con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi diversi da quelli di uso comune esposti sopra.**

I dispositivi medici su misura, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE ma ne deve essere attestata la conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997.

Sono **DETRAIBILI** se rientrano nel repertorio dei **dispositivi medici CND** anche le spese per

- *Strumenti per magnetoterapia*
- *Fasce elastiche con magneti a campo stabile*
- *Apparecchiatura per fisioterapia*
- *Apparecchio medico per laserterapia*
(Risoluzione 29.09.2009 n. 253)

➔ Verificare sempre l'iscrizione all'elenco dei dispositivi medici

È **DETRAIBILE** l'acquisto di **dispositivi medici in erboristeria** a patto che nella fattura o nello scontrino siano specificati il soggetto che acquista, la descrizione del dispositivo, la marcatura CE, ovvero la conformità alle direttive europee (Circ. n.20/E del 13/05/2011).

ACQUISTO DI PARRUCCA : detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (*Risoluzione del 16.02.2010 n. 9*).

Se la parrucca è su misura non è necessaria la marcatura CE ma si deve attestare la conformità del prodotto al DL n. 46 del 1997.

Per ricerche e conferme, riferirsi all'elenco del Ministero della salute dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi riconosciuti, al seguente link:

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

e stampare e consegnare al Caf la pagina in cui si è ritrovato il prodotto.

In sintesi

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Acquisto/Affitto dispositivi medici/protesi sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Scontrino/fattura che attesti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI. Nel caso lo scontrino non rechi i codici AD o PI vanno conservati anche i documenti relativi alla marcatura CE e/o alle direttive europee (vedi le indicazioni precise sopra). Per i dispositivi medici non compresi nell'elenco del 2011 è necessario che oltre alla marcatura CE, ci sia anche l'indicazione di conformità alle direttive europee. La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicata sul sito del Ministero della Salute.
Manutenzione protesi	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico
Acquisto parrucca	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura

	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive - Certificazione medica attestante l' idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica
--	--

SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE

Devono essere rese da un medico specialista in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dall'università nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23/04/1981 n.14, parte seconda)

In generale sono detraibili solo le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione se rispondenti a trattamenti sanitari qualificati, finalizzati alla cura di una patologia ed effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.



*Non sono detraibili prestazioni meramente **estetiche** o, comunque, di carattere non sanitario.*

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
[gli esami e le terapie indicate sono a titolo esemplificativo]	
Prestazioni di medici specialisti	
Cure odontoiatriche se rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista in cui emerga la natura "sanitaria" della prestazione (non estetica) • Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione <p>Nell'ipotesi in cui le spese siano certificate da più documenti (anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione), queste sono ammesse in detrazione se dai documenti di spesa si evince il collegamento delle spese stesse con la prestazione medica, anche con documentazione aggiuntiva.</p>
Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20) <i>(prescrizione medica non necessaria)</i>	
Prestazioni mediche specialistiche per perizie medico legali (Circolare 12/05/2000 n.95, risp. 1.1.4)	
Esami di laboratorio, controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni	
Radiografie, TAC, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecocardiografie, elettroencefalogrammi, risonanza magnetica nucleare	

Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale	Esami e terapie sono <u>detraibili</u> solo se eseguiti in centri medici autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Dialisi e trasfusioni	
Ginnastica correttiva e di riabilitazione di parti del corpo (a determinate condizioni, vedi sotto)	
Sedute di neuropsichiatria	
Sedute di logoterapia	
cobaltoterapia	
Iodo-terapia e agopuntura	
Prestazioni professionali di cui al DM 29-03-2001 (vedi sotto)	
Massofisioterapia, osteopatia (a determinate condizioni, vedi sotto)	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999. • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma o dell'attestato di terapeuta della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999. • Prova dell'iscrizione entro giugno 2020 agli elenchi tenuti presso ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche (PST) <p><i>La data del conseguimento del diploma o dell'attestato se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell'attestato stesso</i></p>
Cure termali , con eccezione delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria • <u>Prescrizione medica</u> che ne attesti la finalità sanitaria

<p>Mesoterapia e ozonoterapia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn. • <u>Prescrizione medica</u>
<p>Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista • <u>Prescrizione medica</u> che ne attesti la finalità sanitaria
<p>Prestazioni professionali del dietologo, dietista e biologo nutrizionista (Circ.21-05-14 n. 11).</p> <p><i>(Prescrizione medica non necessaria)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
<p>Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata • <u>Prescrizione medica</u> che ne attesti la finalità sanitaria
<p>- Prestazioni chiropratiche solo se eseguite in centri sanitari autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 23/04/2010 n.21)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta. • Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione, ad es centri medici autorizzati: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo (Circolare 16/11/2000 n.207). • <u>Prescrizione medica</u>
<p>Spese di assistenza specifica sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza infermieristica - Terapie riabilitative : fisioterapia, massoterapia, kinesiterapia, laserterapia ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo... - Prestazioni di assistenza rese da personale in possesso della qualifica professionale di <u>addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale</u> - Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; <p>Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto all'animazione e/o terapia occupazionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. • Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: <u>attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo</u>

PROFESSIONI SANITARIE

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 01/06/2012 n.19 risposta 2.2 ha precisato che possono essere ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M 29/03/2001 anche **senza** una specifica **prescrizione medica**.

Ai fini della detrazione, **dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario devono risultare la relativa figura professionale** e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

<p>Professioni sanitarie DM 29-03-2001</p>	<p>Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona <u>dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001</u>, sono detraibili anch'esse senza necessità di una specifica prescrizione medica.</p> <ul style="list-style-type: none">- Assistente sanitario- Dietista- Educatore professionale- Fisioterapista- Igienista dentale- Infermiere- Infermiere pediatrico- Logopedista- Ortottista – assistente di oftalmologia- Ostetrica/o- Podologo- Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia medica- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro- Tecnico della riabilitazione psichiatrica- Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva- Terapista occupazionale <p>Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.</p>
<p>Cure estetiche</p>	<p>Per il riconoscimento della detrazione, la natura "sanitaria" della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi</p>

	<p>tale requisito, è necessario richiedere l'integrazione della fattura al soggetto che l'ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia per rimediare a danni estetici procurati dall'alopecia universale; • Prestazioni di luce pulsata effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo
Disassuefazione dal fumo di tabacco	<p>Sono detraibili, anche senza prescrizione medica, le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Min. Salute 20 ottobre 2016).</p>
Ginnastica correttiva	<p>Solo se eseguita da medico specialista o in centri medici autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.</p> <p>Non è detraibile la spesa della ginnastica correttiva eseguita in palestra anche se con prescrizione medica.</p>
Massofisioterapia e terapia della riabilitazione	<p>Le prestazioni del massofisioterapista e del terapeuta della riabilitazione sono detraibili se rese da soggetti che:</p> <p>a) hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale o biennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data e che il titolo è equivalente alla laurea in fisioterapia di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute (<i>Circolare 24.04.2015 n. 17, risp.1.1</i>);</p> <p>b) hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale (<i>Decreto Min.Sal. del 09.08.2019 e Pareri del Ministero della Salute del 18.10.2019 e del 02.03.2020</i>).</p>
Mesoterapia e ozonoterapia	<p>Trattamenti detraibili se effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, e solo se ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (<i>Circ 02.03.2016 n. 3, risp. 1.1</i>)</p> <p>È richiesta la <u>prescrizione medica</u> che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia</p>

Prestazioni chiropratiche	Solo se eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (<i>Circ 18.05.2006 n. 17, risp 1 e Circ 23.04.2010 n. 21, risp 4.6</i>); È richiesta la <u>prescrizione medica</u> che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia
Test DNA e circoncisione rituale	NON sono detraibili le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (<i>parere Min. Salute 20.10.2016</i>) e nemmeno le spese per la circoncisione rituale non finalizzata alla risoluzione di patologie cliniche;
Crioconservazione di ovociti embrioni e procreazione medica assistita	La spesa è <u>detraibile solo se</u> il trattamento di crioconservazione degli ovociti o degli embrioni o l'intervento di PMA è effettuato nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità o se eseguita all'estero il centro sanitario è autorizzato dall'Autorità competente del Paese secondo le normative vigenti. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la <u>descrizione della prestazione</u> stessa e l' <u>Iscrizione della struttura all'apposito Registro</u> tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità (<i>Circ 17E del 24-04-15 e Circ 18/E del 06-05-16</i>).
sostenuta all'estero	Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all'estero sono detraibili a condizione che siano eseguite <u>per le finalità consentite in Italia e attestate</u> da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero <u>da un medico specializzato italiano</u> . (<i>Circ 06.05.2016 n. 18, risposte 1.3 e 1.4</i>);
Pedagogista	NON sono detraibili le prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (<i>Circ 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2</i>);
Osteopata	NON sono detraibili le prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l' osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (<i>Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1</i>);
Cordone ombelicale - cellule staminali	NON sono DETRAIBILI le spese per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso " autologo ", ossia per future esigenze personali. SONO DETRAIBILI invece laddove fossero per " uso dedicato " per il neonato o consanguinei con patologia accertata e con approvazione scientifica e clinica (Ris. 12/06/2009 n.155).

	La conservazione deve avvenire presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina in materia
Trattamenti di haloterapia o grotte di sale	NON sono detraibili
Acquisto o costruzione piscina	NON detraibile anche se finalizzato all'utilizzo per scopi terapeutici di idrokinesiterapia.
Palestre	<u>L'iscrizione ad una palestra NON</u> può essere qualificata spesa sanitaria anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (Circ. n.20/E del 13/05/2011).
Massaggi shiatsu e pratiche varie	INDETRAIBILI i massaggi shiatsu, la pranoterapia , la cromoterapia , i fiori di Bach, il Reiki e le prestazioni professionali rese da naturopati, iridologi e riflessologi .

PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER I RICOVERI

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
<p>Prestazioni chirurgiche da parte di un medico chirurgo necessarie per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per riparare inestetismi suscettibili di creare disagi psico-fisici</p> <p>(sono detraibili tutte le spese inerenti all'intervento)</p> <p>Vi rientrano anche, a determinate condizioni, interventi di metoidioplastica per l'adeguamento dei caratteri sessuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico
<p>Degenze ospedaliere</p> <p>DETRAIBILI le spese o rette di degenza e le spese di cura anche se non collegate con un intervento chirurgico (Circolare 01/06/99 n.122) Vi si possono includere anche le differenze di classe; sono da escludere le spese per servizi extra</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. <p>Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra (televisione, aria condizionata..)</p>

<p>Trapianto di organi</p> <p>DETRAIBILI (comprese le spese di trasporto dell'organo) se le fatture sono intestate al contribuente che ha sostenuto le spese (Circolare 01/06/99 n.122)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, casa di cura, medici, ecc.. • Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente
<p>Ricovero di anziano</p> <p>senza riconoscimento di handicap in istituto di assistenza e ricovero: <u>DETRAIBILI</u> soltanto le spese mediche e NON anche la retta di ricovero (in caso di riconoscimento disabilità ex L.104 le spese sono deducibili)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche (<i>se la spesa è stabilita in maniera forfettaria dalla Regione, occorre che nella ricevuta sia indicata la relativa delibera</i>)
<p>Trasporto in ambulanza</p>	<p>NON DETRAIBILI le spese per il trasporto in ambulanza.</p> <p>DETRAIBILI le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03/05/96 n.108)</p>
<p>Cura miopia</p>	<p>DETRAIBILE l'intervento di chirurgia laser per la rimozione o la cura della miopia (visto come recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona)</p>

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
A			
Agopuntura	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo e dal tabacco	X		Senza necessità di prescrizione medica
Amniocentesi	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Anestesia epidurale	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità	X		
Apparecchi di protesi dentaria (non importa il materiale)	X		
Apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica e simili	X		
Apparecchi acustici (comprese le spese per le batterie di alimentazione)	X		Marcatura CE
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa	X		
Apparecchio per aerosol	X		
Apparecchi per contenimento fratture	X		
Apparecchi medicali per laserterapia , magnetoterapia	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Arti artificiali e apparecchi di ortopedia	X		
Assistente di oftalmologia	X		
Assistente sanitario	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
			deve risultare la figura professionale e descrizione prestazione resa
Assistenza medica in ambulanza	X		
Ausili per disabili	X		Marcatura CE (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle..)
B			
Biologo nutrizionista	X		Non detraibile se solo nutrizionista, è necessaria la laurea
C			
Cellule staminali, conservazione		X	Salvo per uso "dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12/06/2009 n.155)
Cerotti, bende	X		Marcatura CE
Chiropratico: prestazioni chiropratiche	X		PRESCRIZIONE MEDICA e prestazione eseguita in centri autorizzati sotto responsabilità tecnica specialista
Cobaltoterapia	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Contenitori campioni	X		Marcatura CE
Cromoterapia		X	
Cure termali	X		PRESCRIZIONE MEDICA No spese di viaggio e soggiorno
D			
Degenze ospedaliere (spese e retta)	X		Solo le spese di degenza e di cura, escluse spese per letto aggiuntivo e servizi extra
Depigmentazione	X		Solo per trattamento sanitario non estetico PRESCRIZIONE MEDICA
Diagnosi prenatale	X		

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Dialisi	X		
Dietista	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Dietologo	X		
E			
Ecografia	X		
Educatore professionale	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Elettrocardiogramma, ecocardiografia, elettroencefalogrammi	X		
Endoscopia	X		
Erboristeria: acquisto dispositivi medici	X		Marcatura CE
Esami di laboratorio	X		
F			
Farmaci	X		
Fasce elastiche con magneti	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Fiori di Bach		X	
Fisiokinesiterapia	X		Prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo o in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Fisioterapia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Fitoterapico: prodotti fitoterapici (AIC)	X		Detraibili se medicinali approvati dall'Agenzia Italiana del farmaco
G			

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Galenico: prodotti galenici	X		
Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo	X		Prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo o in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
I – K			
Igienista dentale	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Imposta di bollo	X		Solo se effettivamente pagata dal paziente
Indagini laser	X		Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Infermiere e infermiere pediatrico	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Inseminazione artificiale	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati iscritti al Registro nazionale
Integratori alimentari		X	
Ippoterapia	X		PRESCRIZIONE MEDICA Eseguita in centro specializzato sotto direzione sanitaria
Iodo terapia	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Iridologia		X	
Kinesiterapia	X		Solo se la prestazione è eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il loro controllo o in centro medico con direttore sanitario

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
L			
Latte artificiale		X	
Laserterapia	X		Prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo o in centro medico con direttore sanitario
Lenti a contatto compreso il liquido	X		Marcatura CE
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi compresa la montatura	X		Marcatura CE. Non detraibile montatura in oro o metalli preziosi
Logopedia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
M - N			
Mascherina chirurgica o FFP2/3	X		Solo se dal documento di spesa è verificabile che si tratta di dispositivo medico marchiato CE
Magnetoterapia: strumenti	X		Elenco dei dispositivi e marcatura CE
Manutenzione protesi	X		con fattura dell'esercente l'arte ausiliaria o dichiarazione in fattura dello stesso di aver eseguito la prestazione; in alternativa scontrino con separata attestazione dell'esercente l'arte ausiliaria che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici	X		PRESCRIZIONE MEDICA
Massaggi shiatsu		X	
Massofisioterapia	X		Solo se la prestazione è eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il loro controllo o centro medico con direttore sanitario o da massofisioterapista con diploma conseguito prima del 17-06-1999

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Materassi ortopedici e materassi antidecubito	X		Marcatura CE
Medicinali	X		
Mesoterapia	X		PRESCRIZIONE MEDICA Effettuata da medico o in centro sanitario
Miopia intervento chirurgia laser	X		È prestazione chirurgica
Musicoterapia	X		PRESCRIZIONE MEDICA Eseguita in centro specializzato sotto direzione sanitaria con specificazione della patologia
Naturopatia		X	
O			
Occhiali premontati per presbiopia	X		Marcatura CE
Odontoiatra: cure odontoiatriche	X		Prestazione resa nell'ambito della propria specializzazione
Omeopatico: medicinali omeopatici	X		
Optometrista	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Osteopatia	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Ortottista – assistente di oftalmologia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Ostetrica/o	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Ottico	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Ozonoterapia	X		PRESCRIZIONE MEDICA Effettuata da medico o in centro sanitario
P			
Pannoloni per incontinenza	X		Marchatura CE – detraibili anche se acquistati presso rivenditori commerciali
Parafarmaco		X	
Parrucca dopo trattamento chemio	X		PRESCRIZIONE MEDICA Elenco dispositivi medici e Marchatura CE
Perizie medico legali	X		Ricevuta o fattura del medico specialista
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia	X		Marchatura CE
Podologia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Pranoterapia		X	
Prestazioni mediche generiche	X		
Prestazioni mediche specialistiche	X		
Prestazioni chirurgiche	X		Detraibili le spese sanitarie sostenute per l'intervento
Prodotti per dentiere	X		Marchatura CE
Prodotti ortopedici	X		Marchatura CE (esempi: cinture medico-chirurgiche, tutori, ginocchiere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale)

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Psicologi	X		Finalità terapeutiche (senza obbligo di prescrizione)
Psicoterapeuti	X		Finalità terapeutiche (senza obbligo di prescrizione)
R			
Radiografie	X		Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Reikiterapia		X	
Retta di ricovero		X	
Ricovero di anziano	X		Se senza riconoscimento di handicap sono detraibili solo le spese mediche, non anche le spese di assistenza specifica
Riflessologia plantare		X	
Risonanza magnetica	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
S			
Scarpe e tacchi ortopedici anche su misura	X		Se dispositivi medici e marcatura CE
Siringhe e relativi aghi	X		
Strisce/Strumenti per determinazione del glucosio, del colesterolo (totale, HDL, LDL), dei trigliceridi	X		Marcatura CE
T			
TAC	X		Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia medica	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	X		
Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria	X		
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	X		
Terapista occupazionale	X		
Termometro	X		Marcatura CE
Test di autodiagnosi vari	X		Marcatura CE (gravidanza, ovulazione..)
Trapianto di organi	X		Detraibile se fatture intestate al contribuente che ha sostenuto le spese
Trasfusioni	X		Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
Trasporto in ambulanza		X	Detraibile se riferito al disabile (rigo E3)

IN SINTESI

SPESE INDETRAIBILI

- **latte** per neonati, **alimenti particolari** anche se con prescrizione del medico specialista;
- **integratori alimentari**, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 256/E del 20-06-08);
- prodotti **fitoterapici** non medicinali, **parafarmaci** di qualsiasi tipo, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 396/E 22-10-08);
- spese pagate per il rilascio di **copia di cartelle cliniche**;
- sedute di **pranoterapia**;
- spese per interventi di **chirurgia estetica** voluttuarie (Circ. 23-04-1981);
- spese per **massaggi** effettuati da soggetti non abilitati (es.: shiatsu...);
- spese per conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso "autologo";
- spese **per circoncisione rituale**
- spese per il **test del DNA per il riconoscimento della paternità**;
- **trattamenti osteopatici** resi da **osteopati** (Circ. 21-05-15 risp. 2.1);
- **prestazioni rese da pedagogisti**;
- haloterapia;
- acquisto e realizzazione piscina anche se usata per scopi terapeutici;
- sedute di **kinesiterapia** rese da chinesiterapisti;
- fatture rilasciate da centri di **estetica** o da medici per prestazioni similari;
- spese per **iscrizione e frequenza di palestre, corsi di nuoto**, ecc. ... (Circ. 01-06-12 risp. 2.3);
- spese per il **trasporto in ambulanza di soggetto non disabile**; sono detraibili però le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1);
- spese riferite all'acquisto **coprimaterassi specifici per le allergie, di cuscini per le cervicali** o altri acquisti simili **non classificati come dispositivi medici**.

PRESCRIZIONE MEDICA

è sempre richiesta per:

- cure termali senza ticket;
- prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
- prestazioni di chiropratica eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
- acquisto di parrucca
- dermo-pigmentazione e prestazioni di luce pulsata
- ippoterapia e musicoterapia per il disabile
- mesoterapia e ozonoterapia

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE SPESE SANITARIE (RIGO E1)

Tipologia	Documenti
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all'estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on-line	<i>Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all'estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008</i>
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	<i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</i>
Prestazioni mediche specialistiche, Perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista</i> - <i>ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</i>
Esami di laboratorio Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. Indagini di diagnosi prenatale Dialisi e trasfusioni Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni Sedute di logoterapia anestesia epidurale Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione</i> - <i>Ricevuta fiscale o fattura o ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</i> - <i>Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ; dichiarazione di medico specialista se PMA eseguita all'estero</i>

Cure termali	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale, fattura o ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</i> - <i>Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale</i>
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.</i> - <i>Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</i>
<p>Spese di assistenza specifica sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</i> - <i>Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo</i>

<p>– prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.</p>	
<p>Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal terapista della riabilitazione</p>	<p>- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di <u>massofisioterapista</u> con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999; se il diploma è conseguito dopo il 17.03.1999, indicazione in fattura dell'iscrizione entro il 30.06.2020 agli elenchi speciali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM)</p> <p>- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma o dell'attestato di <u>terapista della riabilitazione</u> conseguito entro il 17 marzo 1999.</p> <p>- La data del conseguimento del diploma o dell'attestato, nonché quella di iscrizione negli elenchi speciali, se non è indicata nel documento di spesa, può essere documentata dalla copia del diploma o dell'attestato stesso o dalla ricevuta di iscrizione agli elenchi</p>
<p>Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia</p>	<p>- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria</p> <p>- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</p>
<p>Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici</p>	<p>-Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista</p> <p>- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</p>

Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata</i> - <i>Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</i>
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prescrizione medica</i> - <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all'uopo autorizzato</i>
Prestazioni chirurgiche	- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico</i>
Degenze ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura</i> <p><i>Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra</i></p>
Spese relative al trapianto di organi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc.</i> - <i>Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente</i>
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche</i>

	<p>- Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione</p>
<p>Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). - Qualora lo scontrino non rechi il <u>codice AD o PI</u>, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la <u>marcatatura CE</u> (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). - Se il prodotto non rientra nell'elenco allegato alla circ. n.20 del 2011, la documentazione deve contenere anche l'indicazione delle <u>direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE</u>. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l'attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997. <p>La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute</p>
<p>Manutenzione protesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione

	<p><i>riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico</i></p>
<p>Acquisto parrucca</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura</i> - <i>Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive comunitarie (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura)</i> - <i>Certificazione medica attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica</i>

RIGO E2 - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO CON PATOLOGIE ESENTI

Le spese mediche detraibili

Sono detraibili le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria sostenute per conto di familiari non a carico, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

Limite massimo detraibile

Euro 6.197,48 (è ammessa solo la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia)

Chi ha diritto alla detrazione

Nel documento di spesa intestato al familiare non a carico con patologia esente, il contribuente attesterà di avere sostenuto la spesa

La documentazione da presentare

- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione
- Modello 730/2022 o Redditi 2022 del familiare con patologia esente (SE QUESTI HA PRESENTATO UN MODELLO 730 o REDDITI) comprensivo del prospetto di liquidazione 730-03 liquidato da un Caf dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF del soggetto affetto dalla malattia, oppure modello CU2022 solo se privo di ritenute
- Se il soggetto affetto da patologia non ha presentato alcuna dichiarazione, non essendovi tenuto, serve l'autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione
- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

RIGO E3 - SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'

Chi ha diritto alla detrazione

- Soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della **Legge 104 /1992**
- soggetti riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
- i grandi invalidi di guerra ex Legge 915 /1978 e le persone ad essi equiparate.

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

Le spese detraibili

Sono detraibili se sostenute da persone con disabilità le seguenti spese :

1. Spese sostenute in occasione del trasporto in ambulanza del portatore di disabilità (spesa di accompagnamento) anche se eseguito da Onlus o da Enti pubblici (es. il Comune)
2. Spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento (anche se sostenute all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia), quali ad esempio **l'acquisto, l'affitto e la manutenzione** di:
 - poltrone, carrozzelle
 - stampelle e attrezzature per la deambulazione
 - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
 - attrezzi, impianti necessari al sollevamento e trasporto di inabili e non deambulanti quali ad esempio la pedana di sollevamento
 - arti artificiali per la deambulazione
 - spese sostenute per adattare l'ascensore al contenimento della carrozzella
 - costruzione di rampe, e in generale spese per l'eliminazione di barriere architettoniche (esterne ed interne all'abitazione)
 - adattamento dell'ascensore per il passaggio della carrozzella
 - pedane di sollevamento installate nell'abitazione del disabile
 - installazione di pedana sollevatrice su veicolo per disabile

	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita (per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti) <p>3. <u>Telefono</u> per sordomuti</p> <p>4. <u>Sussidi tecnico-informatici</u> che facilitino l'autosufficienza e l'integrazione sociale di persone con disabilità, quali computer, fax, modem, programmi software, telefonini, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere speciali, costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido e tutto quello che serve per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale del soggetto disabile.</p> <p>5. <u>Acquisto di cucine</u>, per le sole componenti dotate di dispositivi meccanici, elettronici o informatici preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte del disabile, specificamente descritte in fattura con queste caratteristiche</p>
<p><i>Collegamento funzionale con la disabilità</i></p> <p><i>→ attenzione</i></p>	<p>Per le spese indicate ai punti 3, 4 e 5 e per l'acquisto della bicicletta elettrica deve esserci un collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e lo specifico handicap, <u>certificato dal medico curante per i verbali di invalidità emessi prima del 17.07.2020.</u></p> <p><u>I verbali emessi dopo il 17-07-2020 devono riportare l'esistenza o meno dei requisiti per l'acquisto di veicoli o di sussidi tecnico informatici e tale indicazione è necessaria per la detrazione della spesa.</u></p>
<p><i>Limite massimo detraibile</i></p>	<p>Nessun limite di spesa</p>
<p><i>La documentazione da presentare</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - allegare sempre la <u>Certificazione attestante la minorazione</u> fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. 915/1978) e per i soggetti ad essi equiparati è sufficiente presentare il provvedimento definitivo di concessione della pensione privilegiata; <p>[è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante l'invalidità]</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta</u> intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere; nel caso di acquisto di cucina i componenti

tecnologici facilitatori per il disabile devono essere specificatamente descritti.

- nel caso di acquisto di telefono per sordomuto, di sussidi tecnico informatici o di cucine è necessaria **una dichiarazione del medico curante o una prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza** che attesti che la spesa è necessaria per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile. (collegamento funzionale tra sussidio tecnico informatico e specifico handicap), se tale collegamento non è **presente nel certificato di disabilità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata.**
- nel caso di acquisto di **bicicletta elettrica** con pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, è necessaria una **certificazione rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza** dalla quale risulti il collegamento funzionale tra bicicletta e menomazione di cui è affetto il soggetto, se tale collegamento non è **presente nel certificato di disabilità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata.**

RIGO E4 SPESE PER I VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Chi ha diritto alla detrazione

Soggetti riconosciuti gravemente invalidi ai sensi della **Legge 104 /1992** o ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche per disabilità dovuta a:

- ridotte o impedito capacità motorie permanenti (→ veicolo adattato) ;
- non vedenti e sordi;
- handicap psichico o mentale e a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento; (NON vi rientrano i minori titolari di indennità di frequenza)
- pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione

Familiare a carico

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest'ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (*Risoluzione 16.05.2006 n. 66*).

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (*Circolare 20.04.2005 n. 15, risp. 6.4*).

Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (*Risoluzione 17.01.2007 n. 4*).

Tipologia veicoli

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e **adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie** della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche **non adattati**, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Acquisto di veicoli adattati

Per il portatore di handicap con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti** il diritto all'agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo che deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che attesti le ridotte o impedito capacità motorie permanenti ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori. In tale ipotesi non è necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato (**Circolare 15.07.1998 n. 186**).

Adattamenti veicoli

Gli **adattamenti** possono riguardare le modifiche al **sistema di guida** (se il disabile è in possesso di patente speciale), alla **carrozzeria** o alla **sistemazione interna**.

a) Gli adattamenti del **sistema di guida** devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie titolari di **patente speciale**. Si considera "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

b) Gli adattamenti riguardanti la **carrozzeria** o la **sistemazione interna** dei veicoli sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.

Tra gli adattamenti della carrozzeria e alla sistemazione interna troviamo ad esempio:

- pedana sollevatrice;
- scivolo a scomparsa;
- braccio sollevatore;
- paranco;
- sedile scorrevole – girevole;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle;
- sportello scorrevole;
- qualunque adattamento purché vi sia un **collegamento funzionale con la disabilità**.

Carta di circolazione

Gli adattamenti al veicolo devono sempre risultare dalla carta di circolazione.

<p><i>Patente di guida speciale</i></p>	<p>Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi <u>già previsti in sede di omologazione</u> del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente</p> <p>Per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, <u>titolari di patente speciale</u>, la detrazione spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.</p> <p>Invece, per i soggetti con impedito o ridotte capacità motorie, <u>non titolari di patente speciale</u>, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile (Circ. n.186 1998 e Circ. n.197 1998).</p>
<p><i>Acquisto di veicoli non adattati</i></p> <p><i>grave limitazione a deambulare / pluriamputazioni</i></p>	<p>Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; - i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento; - non vedenti; - i sordi. <p>Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104, derivante da patologie che comportano una <u>limitazione permanente</u> della deambulazione. (Circ. 46/2001).</p> <p>La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap ex L.104.</p> <p>La certificazione di invalidità può essere rilasciata anche da una Commissione medica pubblica diversa da quella della Legge 104, ma deve fare esplicito riferimento alla <u>gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore</u>. In tale caso è possibile prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap ex L.104 (Circ. 21/2010 risp. 5.2)</p> <p>La situazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104 che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell’acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circ. n.24/2004 , risposta 3.2).</p>

<i>Disabilità psichica o mentale</i>	Le persone con handicap psichico o mentale per fruire delle agevolazioni fiscali devono essere titolari dell'indennità di accompagnamento e l'handicap certificato deve essere grave ex art. 3, comma 3 Legge 104 .
<i>Sindrome di Down</i>	Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base . Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell'indennità d'accompagnamento (Circ. 21/2010 risp. 5.3). La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l'accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di "assistenza" alternative all'indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (Circ. 21/2010).
<i>Indennità di frequenza</i>	Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell'indennità di frequenza. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.
<i>Non vedenti</i>	Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da <u>cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo</u> ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 definiscono i tipi di cecità. (Circ. 72/2001)
<i>Sordi</i>	Si considerano sordi i soggetti definiti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970 che recita testualmente " <i>si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva</i> " (Circ.3/E 2016).
<i>Certificato ex L. 104 dal 2012</i>	Con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 è stato stabilito che i certificati emessi ex Legge 104 devono riportare anche requisiti richiesti per godere dei benefici fiscali.
<i>va indicata la normativa fiscale</i>	Pertanto i certificati riportano in ragione del tipo di disabilità riscontrata che il soggetto è: <ul style="list-style-type: none"> - portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997); - affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000); - invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000); - sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);

- non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l'ipovedente grave.

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi sopra indicati.

Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, la **detrazione, quindi, è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento** sopra indicata (in versione estesa o omissis).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà **richiedere l'integrazione/rettifica del certificato** emesso dalla Commissione medica, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Attenzione: L'indicazione che il soggetto "è invalido con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**", ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

Rinnovo certificato : La legge n. 114 del 2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità **conservano** tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura». Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa. (*Circolare INPS n. 127 del 2016*).

Emergenza sanitaria

Nell'anno 2020, causa l'emergenza sanitaria da Covid 19, sono state sospese per un certo periodo le visite della Commissione medica Legge 104, e ciò ha causato ritardi nei rinnovi dei certificati.

L'Inps con il messaggio n. 93/2021 precisa che i certificati sono riconosciuti validi ai fini della spettanza delle agevolazioni, fino alla data di revisione della domanda davanti alla commissione medica. Sono pertanto spettanti le agevolazioni fiscali anche se il certificato ex legge 104 è scaduto, fino alla effettuazione della visita di revisione dello stesso.

	<p>Però in caso di esito negativo della revisione tale da comportare la mancanza del diritto alla detrazione ai fini fiscali dell'acquisto dell'auto, la detrazione va restituita (<i>circolare INPS n. 127/2016 e messaggio Inps n. 93/2021</i>).</p>
<p><i>Tipologia di veicoli acquistabili</i></p>	<p>autovetture (*)</p> <p>autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)</p> <p>autoveicoli specifici (*)</p> <p>autocaravan (*)</p> <p>motocarrozette</p> <p>motoveicoli per trasporto promiscuo</p> <p>motoveicoli per trasporti specifici</p> <p>(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l'asterisco</p> <p>La detrazione spetta anche per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi.</p>
<p><i>Limite di spesa detraibile</i></p>	<p>La <u>detrazione pari al 19%</u> spetta nel limite della spesa di Euro 18.076 ogni quattro anni a partire dalla data di acquisto del veicolo o in caso di adattamento di veicolo già posseduto, dalla data di iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione.</p> <p><u>Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto</u> è' possibile fruire della detrazione per altro acquisto di auto e senza necessità di vendere il precedente veicolo (<i>Circ. n. 21.05.2014 n. 11, risposta 7.5</i>).</p>

<p>Riacquisto entro i 4 anni solo per :</p>	<p>È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero (<i>Circ. 19/2012 n. 19, risp. 3.2</i>).</p>
<p>→ demolizione</p>	<p>In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione.</p>
<p>→ furto</p>	<p>Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre (<i>Circ. 15/2005 risp.6.3</i>).</p>
<p>veicolo non adattato - limite di spesa – adattamenti ulteriori</p>	<p>Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo.</p> <p>Le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo non sono detraibili in E4; ma per tali spese si può comunque usufruire della detrazione del rigo E3 prevista per i mezzi necessari alla locomozione del disabile, quali ad esempio le pedane sollevatrici (<i>Ris 113/2002</i>).</p>
<p>Spese di riparazione e manutenzione</p>	<p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.</p> <p>Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), sono detraibili solo se sono state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (<i>Circ 24.04.2015 n. 17, risposta 4.8</i>).</p> <p>Sono detraibili e concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo e le spese di manutenzione straordinaria, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.</p> <p>In sintesi : le spese di riparazione e manutenzione straordinaria <u>devono essere detratte in un'unica soluzione</u>, senza alcuna possibilità di rateizzazione e <u>solo se non si supera il limite di spesa</u> previsto di 18.075,99 insieme al costo di acquisto iniziale (<i>Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1</i>).</p>
<p>nel modello 730</p>	<p>Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d'acquisto del veicolo, compilando quindi due righe E4 di cui uno per l'acquisto del veicolo e l'altro per le spese riguardanti le riparazioni e le manutenzioni straordinarie.</p>

<i>spese NON detraibili</i>	Sono escluse e NON detraibili le spese di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Ris. Min. 17.09.2002 n. 306).
<i>Rateazione</i>	La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. <u>Le spese di riparazione straordinaria del veicolo non possono essere rateizzate</u> e devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle stesse (<i>Circ. 15/2005 risp.6.1 e Circ. 17/2015 risp. 4.8</i>).
<i>Decesso e recupero rate residue</i>	Nell'ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in quattro rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue (<i>Circ. 19/2012 risp. 3.1</i>).
<i>Perdita detrazione</i>	ATTENZIONE in caso di trasferimento del veicolo entro i due anni dall'acquisto è dovuta la differenza di imposta rimborsata salvo non sia per un riacquisto a seguito di aggravamento dell'invalidità. In questo caso per detrarre l'acquisto si devono comunque attendere i 4 anni dall'acquisto o cancellare il precedente veicolo al PRA per demolizione e furto.
<i>Intestazione fattura e registrazione al PRA</i>	Fattura e registrazione al PRA del veicolo devono essere intestate <u>al disabile o al familiare di cui questo è a carico fiscalmente</u> .
<i>Auto del familiare a carico</i>	In caso di figlio disabile la detrazione NON spetta se per l'auto acquistata il documento di spesa e la registrazione al PRA sono intestati al coniuge a carico (Ris. N.4/2007).

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DELL'AUTO PER IL DISABILE

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali di riferimento
Portatore di handicap con impedito o ridotte capacità motorie permanenti	Si, l'adattamento deve: <ul style="list-style-type: none"> - essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto; - risultare dalla carta di circolazione. 	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori	Legge n. 449/1997 art. 8
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione	No	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.	Legge n. 388/2000 art. 30
Pluriamputato	No	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la	Legge n. 388/2000 art. 30

		pluriamputazione e la gravità della minorazione	
Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	No	Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)	Legge n. 388/2000 art. 30
Soggetto affetto da sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento	No	Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)	Legge n. 388/2000 art. 30
Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi - legge n. 138/2001 artt. 2,3 e 4)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra	Legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) Legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale - legge n. 381/1970)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del	Legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) Legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)

		ricoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra	
--	--	--	--

La documentazione da presentare

prima o unica rata di acquisto di:

Per i veicoli adattati:

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è carico fiscalmente;
- Copia della **patente di guida speciale** o copia del foglio rosa "speciale" solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico);
- Copia della **carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- Copia della **certificazione di handicap** o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
- **copia dei modelli 730/Redditi** dei 4 anni precedenti all'anno dell'acquisto completi di 730-3/ricevuta di invio telematico, oppure **autocertificazione** che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.

Per i veicoli non adattati

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente;
- Per i non vedenti e sordi **certificato** che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
- Per i portatori di handicap psichico o mentale **verbale di accertamento dell'invalidità** emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e che ha il
- **Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento** (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
- per le persone affette da **sindrome di Down**, certificato del proprio medico di base e certificazione dell'indennità di accompagnamento come previsto dall'art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, **verbale di accertamento dell'handicap** emesso dalla Commissione medica di cui all'art. 4, legge n. 104/92, dal quale risulti che il

soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3, legge n. 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione

- **copia dei modelli 730/Redditi** dei 4 anni precedenti all'anno dell'acquisto completi di 730-3/ricevuta di invio telematico, oppure **autocertificazione** che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.

Rate successive

Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

*Spese di riparazione /
manutenzione
straordinaria*

- **Fattura** relativa alla spesa di manutenzione straordinaria / riparazione

- **Fattura relativa all'acquisto del veicolo** per verificare di non avere superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall'acquisto;

- **Certificazione dell'handicap** come sopra descritta.

RIGO E6 – RATEIZZAZIONE SPESE SANITARIE

Conteggio importo

Se le spese sanitarie - ad esclusione di quelle relative all'acquisto dei veicoli per disabili - (righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente **euro 15.493,71** (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo (Circ. 3.01.2001, n. 1, risp. 1.1.1, lett.g).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione) avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. È irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute.

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno optato negli anni d'imposta 2018 e/o 2019 e/o 2020 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Documenti da presentare

Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso.

La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione dell'anno in cui è evidenziata la scelta di rateizzare

RIGHI E8-E10 - CODICE 44 STRUMENTI COMPENSATIVI PER SOGGETTI DSA

Nessun limite di importo

Deve trattarsi di spese sostenute **in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA)**, per

- **acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento
- **uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute **per sé stessi e per i figli** (e in generale i familiari a carico) studenti, **fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.**

Diagnosi di DSA --> **dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia...** --> **Legge 170/2010**

- **Esempi di strumenti compensativi e sussidi tecnico informatici:**
- programmi di sintesi vocale
- il registratore
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico
- la calcolatrice
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc
- il computer
- abbonamenti a specifici programmi facilitatori di apprendimenti

La detrazione spetta a condizione che ci sia il **collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il disturbo dell'apprendimento diagnosticato** e che lo stesso risulti dalla certificazione del disturbo o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Documentazione da presentare:

- **Fattura** della spesa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato
- **Certificato** rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, ovvero da specialisti o

Collegamento funzionale
con il disturbo

strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l'elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell'apprendimento;

- **Prescrizione medica che attesti il collegamento funzionale** tra spesa e disturbo, se sul certificato della diagnosi non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare;
- **Autocertificazione** che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado

RIGO E25 - SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Le spese deducibili

La deduzione riguarda le **spese mediche generiche e di assistenza specifica** sostenute da persone con disabilità grave e permanente o menomazione.

Chi ha diritto alla deduzione

Persone **con disabilità grave e permanente o menomazione**, risultante dalla **certificazione di disabilità rilasciata ex Legge 104/1992 o riconosciuta da altre commissioni mediche pubbliche** per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.

Invalidi civili (no L. 104)

In caso di certificato ex L. 104, non è necessario che sia anche riconosciuta la gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104, ma basta la disabilità non grave ex art. 3 comma 1 L.104.

Familiari NON a carico

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili invece occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; se non è espressamente indicata nella certificazione, si considera presente nelle ipotesi in cui sia attestata **un'invalidità totale** o sia attribuita l'**indennità di accompagnamento**

Sono deducibili anche le spese sostenute per i **familiari di cui all'art. 433 C.C.** portatori di disabilità **anche se non fiscalmente a carico** (coniuge, figli, nipoti, nonni e nonne, genitori, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore).
Annotare sul documento di spesa intestato al familiare non a carico la dichiarazione di sostenimento della spesa.

Decesso del disabile

Sono deducibili le spese sostenute dall'erede dopo il decesso del disabile. Annotare sul documento di spesa la dichiarazione di sostenimento della spesa.

Spese deducibili

Sono deducibili le spese riferite a :

- ✓ **acquisto di medicinali** (con le stesse precisazioni riportate in E1)
- ✓ **visite mediche generiche**
- ✓ **assistenza specifica** prestata da un medico o da personale paramedico specializzato.

Assistenza specifica

Si intendono spese di **ASSISTENZA SPECIFICA** quelle relative a:

- assistenza **infermieristica**
- attività **riabilitativa**;
- personale in possesso della qualifica professionale di **addetto all'assistenza di base** o di **operatore tecnico assistenziale** esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di **educatore professionale**;

- personale qualificato addetto ad **attività di animazione e/o di terapia occupazionale**.
- **ricovero in istituti di assistenza o ricovero** per le quali è deducibile solo la quota relativa all'assistenza specifica medica o paramedica e non l'intera retta pagata.

Le altre spese sanitarie

quali ad es. visite specialistiche, analisi, acquisto di dispositivi medici, protesi, mezzi di accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione, etc...,



vanno indicate nei righi E1, E3 ed E4.

Ippoterapia e musicoterapia

Ippoterapia e Musicoterapia : sono deducibili a condizione che le stesse vengano

- prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del disabile
- eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).

Spese pedagogista

Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un **pedagogista**, professionista non riconducibile alla figura di "educatore professionale". (Circolare 2.03.2016 n.3, risposta 1.2).

Spese assistenza nell'apprendimento

Non sono deducibili le spese corrisposte a terzi per sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento, in quanto **non considerate spese sanitarie**, ma attività di natura essenzialmente pedagogica, posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico. Non rileva neppure il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

La documentazione da presentare

Documentazione da presentare:

- **Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ex Legge 104/92** o certificazione di riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché in tal caso siano attestate le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione o sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- **fatture e quietanze** da cui risulti che trattasi di prestazione medica e/o paramedica o di assistenza specifica;
- **dichiarazione dell'istituto di assistenza e ricovero** per la quota di assistenza specifica.

